

# REGOLAMENTO EUROPEO SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

## **Come prepararsi alla conformità**

**Avv. Laura Turini**

*10 Ottobre 2024*

***Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze – Scuola Forense***

**Studio Turini**

Viale Matteotti 25, 50121 FIRENZE - Tel +39 0555520647 - [www.turinigroup.it](http://www.turinigroup.it)

# INDICE

**1**

**LO SCOPO DELL'AI ACT**

**2**

**A COSA SI APPLICA L'AI ACT**

**3**

**A CHI SI APPLICA L'AI ACT**

**4**

**COSA PREVEDE L'AI ACT**

**5**

**STRUMENTI PER SODDISFARE I REQUISITI**

**6**

**SANZIONI E TIMELINE**

# INDICE

**1**

**LO SCOPO DELL'AI ACT**

2

A COSA SI APPLICA L'AI ACT

3

A CHI SI APPLICA L'AI ACT

4

COSA PREVEDE L'AI ACT

5

STRUMENTI PER SODDISFARE I REQUISITI

6

SANZIONI E TIMELINE

# 1. LO SCOPO DELL'AI ACT

---

## ARTICOLO 2 - OGGETTO

1. *Lo scopo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno e promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, contro gli effetti nocivi dei sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell'Unione nonché promuovere l'innovazione.*
2. *Il presente regolamento stabilisce:*
  - a) *regole armonizzate per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso dei sistemi di IA nell'Unione;*
  - b) *divieti di talune pratiche di IA;*
  - c) *requisiti specifici per i sistemi di IA ad alto rischio e obblighi per gli operatori di tali sistemi;*
  - d) *regole di trasparenza armonizzate per determinati sistemi di IA;*
  - e) *regole armonizzate per l'immissione sul mercato di modelli di IA per finalità generali;*
  - f) *regole in materia di monitoraggio del mercato, governance della vigilanza del mercato e applicazione;*
  - g) *misure a sostegno dell'innovazione, con particolare attenzione alle PMI, comprese le start-up*

# INDICE

1

LO SCOPO DELL'AI ACT

**2**

**A COSA SI APPLICA L'AI ACT**

3

A CHI SI APPLICA L'AI ACT

4

COSA PREVEDE L'AI ACT

5

STRUMENTI PER SODDISFARE I REQUISITI

6

SANZIONI E TIMELINE

## 2. A COSA SI APPLICA L'AI ACT

### DEFINIZIONE DI AI NELL'AI ACT

DOVE	TERMINE	DEFINIZIONE
Art. 3, 1)	"SISTEMA DI IA"	<p><i>un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di <b>autonomia variabili e che può presentare adattabilità</b> dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, <b>deduce dall'input</b><sup>1</sup> che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;</i></p> <hr/> <p><sup>1</sup> Non «impara»</p>
Art. 3, 63)	"MODELLO DI IA PER FINALITÀ GENERALI"	<p><i>un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, che sia caratterizzato una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato;</i></p>
Art. 3, 66)	"SISTEMA DI IA PER FINALITÀ GENERALI"	<p><i>un sistema di IA basato su un modello di IA per finalità generali, che ha la capacità di perseguire varie finalità, sia per uso diretto che per integrazione in altri sistemi di IA;</i></p>

SOLO MACHINE LEARNING E DEEP LEARNING?  
**PROBABILMENTE NO**

# INDICE

1

LO SCOPO DELL'AI ACT

2

A COSA SI APPLICA L'AI ACT

**3**

**A CHI SI APPLICA L'AI ACT**

4

COSA PREVEDE L'AI ACT

5

STRUMENTI PER SODDISFARE I REQUISITI

6

SANZIONI E TIMELINE

# 3. A CHI SI APPLICA L'AI ACT

## ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica:

- a) ai fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA o immettono sul mercato modelli di IA per finalità generali nell'Unione, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti o ubicati nell'Unione o in un paese terzo;
  - b) ai deployer dei sistemi di IA che hanno il loro luogo di stabilimento o sono situati all'interno dell'Unione;
  - c) ai fornitori e ai deployer di sistemi di IA che hanno il loro luogo di stabilimento o sono situati in un paese terzo, laddove l'output prodotto dal sistema di IA sia utilizzato nell'Unione;
  - d) agli importatori e ai distributori di sistemi di IA;
  - e) ai fabbricanti di prodotti che immettono sul mercato o mettono in servizio un sistema di IA insieme al loro prodotto e con il loro nome o marchio;
  - f) ai rappresentanti autorizzati di fornitori, non stabiliti nell'Unione;
  - g) alle persone interessate che si trovano nell'Unione.
- (...)

10. Il presente regolamento non si applica agli obblighi dei deployer che sono persone fisiche che utilizzano sistemi di IA nel corso di un'attività non professionale puramente personale.

(...)

12. Il presente regolamento si applica ai sistemi di IA rilasciati con licenza libera e open source, a meno che non siano immessi sul mercato o messi in servizio come sistemi di IA ad alto rischio o come sistema di IA rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 5 o 50.




### 3. A CHI SI APPLICA L'AI ACT

---

DOVE	TERMINE	DEFINIZIONE
Art. 3, 3)	"FORNITORE"	una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA <b>o un modello di IA per finalità generali</b> o che fa <b>sviluppare</b> un sistema di IA o <b>un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato</b> o mette in servizio il <b>sistema di IA</b> con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito;
Art. 3, 4)	"DEPLOYER"	persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale;
Art. 3, 5)	"RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO"	persona fisica o giuridica <b>ubicata</b> o stabilita nell'Unione che ha ricevuto <b>e accettato</b> un mandato scritto da un fornitore di un sistema di IA <b>o di un modello di IA per finalità generali</b> al fine, rispettivamente, di adempiere ed eseguire per suo conto gli obblighi e le procedure stabiliti dal presente regolamento;
Art. 3, 6)	"IMPORTATORE"	persona fisica o giuridica <b>ubicata o stabilita nell'Unione</b> che immette sul mercato un sistema di IA recante il nome o il marchio di una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo;
Art. 3, 7)	"DISTRIBUTORE"	persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fornitore o dall'importatore, che mette a disposizione un sistema di IA sul mercato dell'Unione;
Art. 3, 8)	"OPERATORE"	fornitore, <b>fabbricante del prodotto, deployer</b> , rappresentante autorizzato, importatore o distributore;


### 3. A CHI SI APPLICA L'AI ACT

#### ARE YOU A PROVIDER?



### 3. A CHI SI APPLICA L'AI ACT

ARE YOU A DEPLOYER?



# INDICE

1

LO SCOPO DELL'AI ACT

2

A COSA SI APPLICA L'AI ACT

3

A CHI SI APPLICA L'AI ACT

**4**

**COSA PREVEDE L'AI ACT**

5

STRUMENTI PER SODDISFARE I REQUISITI

6

SANZIONI E TIMELINE

# 4. COSA PREVEDE L'AI ACT


DOVE	TERMINE	DEFINIZIONE
Art. 3, 2)	<b>"RISCHIO"</b>	<i>la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso;</i>
Art. 3, 65)	<b>"RISCHIO SISTEMICO"</b>	<i>un rischio specifico per le capacità di impatto elevato dei modelli di IA per finalità generali, avente un impatto significativo sul mercato dell'Unione a causa della sua portata o di effetti negativi effettivi o ragionevolmente prevedibili sulla salute pubblica, la sicurezza, i diritti fondamentali o la società nel suo complesso, che può propagarsi su larga scala lungo l'intera catena del valore;</i>
CAPO II		<b>PRATICHE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE VIETATE</b>
Art. 5	<b>PRATICHE DI IA VIETATE</b>	
CAPO III SEZIONE 1		<b>CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI DI IA COME "AD ALTO RISCHIO"</b>
Art. 6	<b>SISTEMI DI IA AD ALTO RISCHIO</b>	
Artt 7-27		<b>ADEMPIMENTI PER I SISTEMI A RISCHIO ALTO</b>
CAPO III SEZIONE 2		<b>REQUISITI PER I SISTEMI DI IA AD ALTO RISCHIO</b>
Artt. 8-15		
CAPO III SEZIONE 3		<b>OBBLIGHI DEI FORNITORI E DEI DEPLOYER DEI SISTEMI DI IA AD ALTO RISCHIO E DI ALTRE PARTI</b>
Artt. 16-27		



(ex «user»)

# 4. COSA PREVEDE L'AI ACT

## EU AI act risk-based approach




# Sistemi Di Intelligenza Artificiale “Per Finalità Generali”

## GENERAL PURPOSE AI (GPAI)

DOVE	TERMINE	DEFINIZIONE
ART. 3, 63)	<b>"MODELLO DI IA PER FINALITÀ GENERALI"</b>	un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, che sia caratterizzato da una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato;
ART. 3, 66)	<b>"SISTEMA DI IA PER FINALITÀ GENERALI"</b>	un sistema di IA basato su un modello di IA per finalità generali, che ha la capacità di perseguire varie finalità, sia per uso diretto che per integrazione in altri sistemi di IA;
ART. 3, 65)	<b>"RISCHIO SISTEMICO"</b>	un rischio specifico per le capacità di impatto elevato dei modelli di IA per finalità generali, avente un impatto significativo sul mercato dell'Unione a causa della sua portata o di effetti negativi effettivi o ragionevolmente prevedibili sulla salute pubblica, la sicurezza, i diritti fondamentali o la società nel suo complesso, che può propagarsi su larga scala lungo l'intera catena del valore;
ART. 51	<b>MODELLI GPAI CON RISCHIO SISTEMICO</b>	<p>Un modello di IA per finalità generali è classificato come modello di IA per finalità generali con rischio sistemico se soddisfa uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) presenta capacità di impatto elevato valutate sulla base di strumenti tecnici e metodologie adeguati, compresi indicatori e parametri di riferimento;</li> <li>b) sulla base di una decisione della Commissione, ex officio o a seguito di una segnalazione qualificata del gruppo di esperti scientifici, presenta capacità o un impatto equivalenti a quelli di cui alla lettera a), tenendo conto dei criteri di cui all'allegato XIII.</li> </ul> <p>Si presume che un GPAI abbia un rischio sistemico quando la quantità cumulativa di calcolo utilizzata per il suo addestramento è superiore a 10 (alla) 25</p>

# Struttura degli Obblighi nell'AI Act





## 4. COSA PREVEDE L'AI ACT

È UN SISTEMA AI?	È A RISCHIO INACCETTABILE	SEI UN DEVELOPER/DEPLOYER/ECC.	TIPO DI RISCHI	ADEMPIMENTI
SI	NO	SI	<b>ALTO</b>	<b><u>CONFORMITY ASSESSMENT</u></b>
			LIMITATO	TRASPARENZA
			MINIMO	NO OBBLIGHI
<b>NO = STOP</b>	<b>SI = STOP</b>	<b>NO = STOP</b>		non si applica l'AI ACT/ non si può sviluppare il sistema AI

# Tabella delle Pratiche Vietate

ART. 5	SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE VIETATI	ECCEZIONI
a) e b)	che usano tecniche subliminali o manipolative, o che sfruttano le vulnerabilità, per indurre una persona a comportarsi in un certo modo	NESSUNA
c)	per la valutazione e classificazione delle persone in base al loro comportamento e l'assegnazione di un relativo punteggio che può pregiudicare il loro trattamento in termini negativi	NESSUNA
d)	per valutare il rischio di commissione dei reati sulla base della profilazione o della sua personalità	concesso se è uno strumento di aiuto alla <u>valutazione umana</u> del coinvolgimento di una persona in un'attività criminosa, che si basa già su fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi a un'attività criminosa
e)	che alimentano banche dati di riconoscimento facciale mediante raccolta di immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso	NESSUNA
f)	per inferire le emozioni di una persona fisica sul luogo di lavoro o in ambito scolastico	Concesso se è finalizzato a scopi medici o di sicurezza
g)	Sistemi di categorizzazione biometrica delle persone per trarre deduzioni in merito a razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale	Concesso per l'etichettatura o il filtraggio di set di dati biometrici acquisiti legalmente per attività di contrasto
h)	sistemi di identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto	Concesso per: i) la ricerca mirata di specifiche vittime di sottrazione, persone scomparse, oggetto di tratta o sfruttamento sessuale; ii) la prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita delle persone o di un attacco terroristico; iii) la localizzazione o l'identificazione di una persona sospettata di aver commesso un reato, nell'ambito di un'indagine penale.

# Tabella dei Sistemi Ad Alto Rischio

## Art. 6, comma 1

componente di sicurezza di un prodotto (o esso stesso è un prodotto) regolamentato da una norma prevista nell'Allegato I  
+  
è soggetto a una valutazione della conformità da parte di terzi ai fini dell'immissione sul mercato o della messa in servizio

## Art. 6, comma 2

I sistemi dell'Allegato III.

NELL'AMBITO DELLA **BIOMETRIA**:

- a) i sistemi di identificazione biometrica remota, tranne il caso in cui sono utilizzati all'unico fine di confermare l'identità di una persona;
- b) i sistemi per la categorizzazione biometrica;
- c) i sistemi per il riconoscimento delle emozioni.

NELL'AMBITO DELLE **INFRASTRUTTURE**:

- a) i sistemi utilizzati come componenti di sicurezza nella gestione e nel funzionamento delle infrastrutture digitali critiche, del traffico stradale o nella fornitura di acqua, gas, riscaldamento o elettricità;

NELL'AMBITO DELLA **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**:

- a) i sistemi per determinare l'accesso, l'ammissione o l'assegnazione agli istituti di istruzione e formazione professionale;
- b) i sistemi per valutare i risultati dell'apprendimento;
- c) i sistemi per valutare il livello di istruzione adeguato che una persona riceverà;
- d) i sistemi per monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante le prove;

NELL'AMBITO DELLA **GESTIONE DEL LAVORO**:

- a) i sistemi per l'assunzione o la selezione di persone fisiche, in particolare per pubblicare annunci di lavoro mirati, analizzare o filtrare le candidature e valutare i candidati;
- b) i sistemi per adottare decisioni riguardanti le condizioni dei rapporti di lavoro, la promozione o cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per assegnare compiti sulla base del comportamento individuale o dei tratti e delle caratteristiche personali o per monitorare e valutare le prestazioni e il comportamento delle persone nell'ambito di tali rapporti di lavoro.
- c) i sistemi, utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per valutare l'ammissibilità delle persone fisiche alle prestazioni e ai servizi di assistenza pubblica essenziali, compresi i servizi di assistenza sanitaria;
- d) i sistemi per valutare l'affidabilità creditizia delle persone fisiche;



# Tabella dei Sistemi Ad Alto Rischio

---

## Art. 6, comma 2

### NELL'AMBITO DELL'ACCESSO AI **SERVIZI ESSENZIALI**:

- a) i sistemi per la valutazione dei rischi e la determinazione dei prezzi in relazione a persone fisiche nel caso di assicurazioni sulla vita e assicurazioni sanitarie;
- b) i sistemi per valutare e classificare le chiamate di emergenza o per inviare servizi di emergenza di primo soccorso o per stabilire priorità in merito all'invio di tali servizi, compresi polizia, vigili del fuoco e assistenza medica;

### NELL'AMBITO DELLA **ATTIVITÀ DI CONTRASTO**, I SISTEMI UTILIZZATI DALLE AUTORITÀ DI CONTRASTO:

- a) per determinare il rischio per una persona fisica di diventare vittima di reati;
- b) come poligrafi e strumenti analoghi;
- c) per valutare l'affidabilità degli elementi probatori nel corso delle indagini o del perseguimento di reati;
- d) per determinare il rischio di reato o recidiva in relazione a una persona fisica o per valutare i tratti e le caratteristiche della personalità o il comportamento criminale pregresso di persone fisiche o gruppi;
- e) per effettuare la profilazione delle persone fisiche.

### NELL'AMBITO DELLA **MIGRAZIONE, ASILO E GESTIONE DEL CONTROLLO DELLE FRONTIERE**, I SISTEMI DI IA DESTINATI A ESSERE UTILIZZATI DALLE AUTORITÀ PUBBLICHE COMPETENTI:

- a) come poligrafi e strumenti analoghi;
- b) per valutare un rischio (compresi un rischio per la sicurezza, un rischio di migrazione irregolare o un rischio per la salute) posto da una persona fisica che intende entrare o è entrata nel territorio di uno Stato membro;
- c) per assistere le autorità pubbliche competenti nell'esame delle domande di asilo, di visto o di permesso di soggiorno e per i relativi reclami;
- d) al fine di individuare, riconoscere o identificare persone fisiche, a eccezione della verifica dei documenti di viaggio.

### NELL'**AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA** E PROCESSI DEMOCRATICI:

- a) i sistemi destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie;
- b) i sistemi destinati a essere utilizzati per influenzare l'esito di un'elezione o di un referendum o il comportamento di voto.

# Tabella dei Sistemi Ad Alto Rischio

---

Art. 6, comma  
3, 4, 5, 6

## **DEROGA all'Allegato III:**

un sistema non è considerato ad alto rischio se ***non presenta un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche.***

Esempi: quando il sistema esegue un compito limitato, migliora un'attività umana, non sostituisce la valutazione umana, esegue solo un compito preparatorio. Sono però sempre considerati ad alto rischio i sistemi che effettuano profilazione delle persone fisiche.

Cosa fare: presentare richiesta di deroga a un'apposita Commissione, allegando documentazione tecnica e valutazione d'impatto del sistema.



# INDICE

1

LO SCOPO DELL'AI ACT

2

A COSA SI APPLICA L'AI ACT

3

A CHI SI APPLICA L'AI ACT

4

COSA PREVEDE L'AI ACT

**5**

**STRUMENTI PER SODDISFARE I REQUISITI**

6

SANZIONI E TIMELINE

## 5. STRUMENTI PER SODDISFARE I REQUISITI

---

### I requisiti dei sistemi di IA ad alto rischio

#### OGGETTO

CAPO III SEZIONE 2	Requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio
Art. 8	Conformità
Art. 9	Sistema di gestione dei rischi
Art. 10	Dati e governance dei dati
Art. 11	Documentazione tecnica
Art. 12	Conservazione delle registrazioni
Art. 13	Trasparenza e fornitura di informazioni ai <i>deployer</i>
Art. 14	Sorveglianza umana
Art. 15	Accuratezza, robustezza e cibersecurity

## 5. STRUMENTI PER SODDISFARE I REQUISITI

---

### I requisiti dei sistemi di IA ad alto rischio

#### CONFORMITÀ



al Regolamento Europeo

#### SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI



processo che deve essere implementato e mantenuto attivo durante tutto il ciclo di vita del sistema di intelligenza artificiale, con un riesame costante e un aggiornamento delle procedure.

Comprende:

- Analisi del sistema e delle sue implicazioni;
- Identificazione dei rischi prevedibili derivanti dall'uso di quel sistema, per la salute, la sicurezza e per i diritti fondamentali delle persone;
- Identificazione e adozione delle misure di gestione, e riduzione, del rischio più adeguate.



## 5. STRUMENTI PER SODDISFARE I REQUISITI

---

### I requisiti dei sistemi di IA ad alto rischio

#### GOVERNANCE DEI DATI



devono essere implementate procedure per la loro raccolta, per il loro controllo e aggiornamento e devono essere rispettate anche le altre normative, in particolarmente il GDPR.

#### DOCUMENTAZIONE TECNICA



redatta accuratamente per dimostrare, in caso di controllo, di avere soddisfatto tutti i requisiti previsti nell'AI Act

#### REGISTRAZIONE DEI LOG



I sistemi ad alto rischio devono registrare e conservare tutti gli eventi che si realizzano nel corso del ciclo di vita del sistema, per la tracciabilità del suo funzionamento e l'individuazione di situazioni che possono determinare un rischio.

## 5. STRUMENTI PER SODDISFARE I REQUISITI

---

### I requisiti dei sistemi di IA ad alto rischio

#### TRASPARENZA



consentire all'utilizzatore di comprenderne il funzionamento in modo semplice e chiaro, in modo che possa essere in grado di stabilire il tipo di utilizzo che possa fare dell'output generato.

#### SUPERVISIONE UMANA



da parte di persone fisiche durante il periodo in cui sono in uso. L'intervento umano è proporzionato alla gravità del rischio connesso all'uso del sistema.

#### ACCURATEZZA, ROBUSTEZZA E CIBERSICUREZZA



durante tutto il loro ciclo di vita, in quanto devono essere resilienti ai tentativi di terzi non autorizzati di modificarne l'uso, gli output o le prestazioni.

# 5. STRUMENTI PER SODDISFARE I REQUISITI

## Gli Obblighi per i Sistemi di IA Ad Alto Rischio

### SOGGETTO

CAPO III SEZIONE 3	Obblighi dei fornitori e dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio e di altre parti
Art. 16	Obblighi dei fornitori
Art. 17	<b>SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ</b>
Art. 18	Conservazione dei documenti
Art. 19	Log generati automaticamente
Art. 20	Misure correttive e dovere di informazione
Art. 21	Cooperazione con le autorità competenti
Art. 22	<b>Rappresentanti autorizzati</b> dei fornitori di sistemi di IA ad alto rischio
Art. 23	Obblighi degli <b>importatori</b>
Art. 24	Obblighi dei <b>distributori</b>
Art. 25	Responsabilità lungo la catena di valore dell'IA
Art. 26	<b>Obblighi dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio</b>
Art. 27	<b>Valutazione d'impatto</b> sui diritti fondamentali per i sistemi di IA ad alto rischio

FORNITORI

# 5. STRUMENTI PER SODDISFARE I REQUISITI

## CONFORMITY ASSESSMENT

### SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' - (Art. 17 AI ACT)

**STRATEGIA PER LA CONFORMITÀ  
ALLA NORMATIVA**



Procedura per la valutazione della conformità

Procedura per la modifica dei sistemi

**TECNICHE, PROCEDURE E  
INTERVENTI**



fase di progettazione dei sistemi AI | **EX ANTE**

fase di sviluppo dei sistemi AI | **ONGOING**

fase di prova, esame e convalida dei sistemi AI | **EX POST**

**SISTEMI E PROCEDURE PER LA  
GESTIONE DEI DATI**



prima dell'immissione in commercio (art. 10) | **EX ANTE**

**MONITORAGGIO**



dopo l'immissione in commercio | **EX POST**

**PROCEDURE DI SEGNALAZIONE DI  
UN GRAVE INCIDENTE**



**EX POST**

**GESTIONE DELLE RISORSE**



approvvigionamento di personale, dati, energia ecc.

**QUADRO DI RESPONSABILITÀ  
PER TUTTE LE FASI**



chi deve occuparsi di cosa e con quali limiti

**SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 9)**

## 5. STRUMENTI PER SODDISFARE I REQUISITI

---

### STRUMENTI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

1

**ISO/IEC 22989:2022**

2

**ISO/IEC 42001:2023 (+ ISO/IEC 27001)**

# INDICE

1

LO SCOPO DELL'AI ACT

2

A COSA SI APPLICA L'AI ACT

3

A CHI SI APPLICA L'AI ACT

4

COSA PREVEDE L'AI ACT

5

STRUMENTI PER SODDISFARE I REQUISITI

6

**SANZIONI E TIMELINE**

# 6. SANZIONI

## Capo XII Sanzioni – SANZIONI INFLITTE DAGLI STATI A FORNITORI, DEPLOYER, ET AL ART. 99

DOVE	VIOLAZIONE	SANZIONE
Art. 99, comma 3	Non conformità al divieto delle pratiche di IA di cui all'articolo 5. (Pratiche vietate)	Sanzioni amministrative pecuniarie: <ul style="list-style-type: none"><li>• Fino a 35.000.000 EURO o</li><li>• Se l'autore del reato è un'impresa, fino al 7 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, <u>se superiore</u>.</li></ul>
Art. 99, comma 4	Non conformità a qualsiasi delle seguenti disposizioni (art. 16, 22, 23, 24, 26, 50 e i requisiti e gli obblighi degli organismi notificati a norma dell'articolo 31, dell'articolo 33, paragrafi 1, 3 e 4, o dell'articolo 34) connesse a operatori o organismi notificati, diverse da quelle di cui all'articolo 5.	Sanzioni amministrative pecuniarie <ul style="list-style-type: none"><li>• Fino a 15.000.000 EURO o</li><li>• Se l'autore del reato è un'impresa, fino al 3% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, <u>se superiore</u>.</li></ul> <p><b>Nota:</b> un ORGANISMO NOTIFICATO è un'organizzazione designata da uno stato membro incaricata di valutare la conformità di determinati prodotti prima che vengano immessi sul mercato.</p> <p>Nell'AI ACT questi organismi svolgono compiti legati alle procedure di valutazione della conformità dei sistemi ai, devono essere imparziali e indipendenti e garantire il mantenimento di una serie di requisiti.</p>
Art. 99, comma 5	Fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati o alle autorità nazionali competenti per dare seguito a una richiesta	Sanzioni amministrative pecuniarie: <ul style="list-style-type: none"><li>• Fino a 7.500.000 EURO o</li><li>• Se l'autore del reato è un'impresa, fino al 1% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, <u>se superiore</u>.</li></ul>

Nel caso delle PMI, comprese le start-up, ciascuna sanzione pecuniaria di cui al presente articolo è pari al massimo alle percentuali o all'importo di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, se inferiore.

## 6. SANZIONI

### SANZIONI INFLITTE DAL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI A ISTITUZIONI, ORGANI E ORGANISMI DELL'UNIONE

#### ART.100

*Il Garante europeo della protezione dei dati può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie **alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione** che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.*

DOVE	VIOLAZIONE	SANZIONE
Art. 100, comma 2	Non conformità al divieto delle pratiche di IA di cui all'articolo 5 (PRATICHE VIETATE)	Sanzioni amministrative pecuniarie: <ul style="list-style-type: none"><li>Fino a 1.500.000 euro</li></ul>
Art. 100, comma 3	Non conformità a requisiti o obblighi diversi da quelli di cui a all'articolo 5	Sanzioni amministrative pecuniarie: <ul style="list-style-type: none"><li>Fino a 750.000 euro</li></ul>



## 6. SANZIONI

### SANZIONI INFLITTE DALLA **COMMISSIONE** AI FORNITORI DI MODELLI GPAI **ARTICOLO 101**

DOVE	VIOLAZIONE	SANZIONE
Art. 101, comma 1	<p>Il fornitore, intenzionalmente o per negligenza:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Ha violato le disposizioni del regolamento;</li><li>b) Non ha ottemperato a una richiesta di documento o di informazioni a norma dell'articolo 91 o ha fornito informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti;</li><li>c) Non ha ottemperato a una misura richiesta a norma dell'articolo 93;</li><li>d) Non ha messo a disposizione della commissione l'accesso al modello di IA per finalità generali o al modello di IA per finalità generali con rischio sistemico al fine di effettuare una valutazione a norma dell'articolo 92.</li></ul>	<p>Sanzioni pecuniarie</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Non superiori al 3 % del fatturato mondiale annuo totale dell'esercizio precedente o</li><li>• Fino a 15.000.000 EURO, <u>se superiore</u></li></ul>

Nel caso delle PMI, comprese le start-up, ciascuna sanzione pecuniaria di cui al presente articolo è pari al massimo alle percentuali o all'importo di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, se inferiore.

## 6. TIMELINE APPLICAZIONE AI ACT

MAGGIO 2025  
PUBBLICAZIONE **CODE OF PRACTICE**

1 AGOSTO 2024

**AI ACT** entra in vigore

2 FEBBRAIO 2025

Si applicano:  
• **OBBLIGHI FORMATIVI**  
• **PRATICHE VIETATE**

2 AGOSTO 2025

Si applicano:  
• **NOMINA AUTORITÀ COMPETENTI**  
• **OBBLIGHI GPAI**  
• **GOVERNANCE**  
• **RISERVATEZZA**  
• **SANZIONI**

2 AGOSTO 2026

Si applica il resto dell'AI ACT, **tranne l'articolo 6(1)** - *Regole di classificazione per i sistemi di IA ad alto rischio.*

2 AGOSTO 2027

Si applica **l'ART. 6(1)** e i relativi obblighi.

2 AGOSTO 2030


**Fornitori e *deployers* dei sistemi di AI ad alto rischio** utilizzati dalle **autorità pubbliche** devono essere conformi.

# Code Of Practice



EUROPEAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE OFFICE

## CODE OF PRACTICE: ITERATIVE DRAFTING THROUGH MULTI-STAKEHOLDER ENGAGEMENT



- 1 Process Launch
- 2 Iterative drafting in the Code of Practice Plenary
- 3 Final Code

# Grazie



**Avv. Laura Turini**

**CONTATTI:**

[turini@turinigroup.com](mailto:turini@turinigroup.com)

[LinkedIn](#)

**Studio Turini**

Viale Matteotti 25, 50121 FIRENZE - Tel +39 0555520647 - [www.turinigroup.it](http://www.turinigroup.it)